

(N. 2900)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 1952 (V. Stampato N. 3172)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra, e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento economico stabilito per i primi capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e primi capitani della Marina è esteso, indipendentemente dalla qualifica, ai capitani dell'Esercito

e dell'Aeronautica ed ai tenenti di vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi compreso quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

Art. 2.

Per gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra o trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, la disposizione del primo comma dell'articolo precedente ha efficacia anche per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940, n. 370, e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, le parole « che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 » sono sostituite dalle altre « che siano reduci di guerra ».

Art. 4.

Al maggior onere di lire 83.172.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con gli stanziamenti dei capitoli 40 (lire 52.536.000), 64 (lire 570.000), 88 (lire 6.120.000) e 233 (lire 23 milioni 946.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.

Al maggior onere di 4 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3, sarà fatto fronte, per il suddetto esercizio finanziario, con gli stanziamenti del capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.